
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, rigetto del ricorso, titolo esecutivo

La sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. La p.a., pertanto, non può agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.10.2014, n. 20983

...omissis...

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso depositato il 10 ottobre 2005 Francesco Crisafulli chiese al giudice di pace di Bojano l'annullamento della cartella esattoriale n. 047 2005 00005514 75, emessa dalla Banca di Roma s.p.a., divenuta esecutiva il 23 ottobre 2004 e notificata il 15 settembre 2005, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 837,67 in relazione al verbale di contestazione n. 1399/V, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Castropignano in data 20 giugno 2003.

Il Crisafulli espose che al verbale n. 1399/v era stata ritualmente proposta opposizione presso il giudice di pace di Bojano, che il procedimento si era concluso con la sentenza n. 90 del 2003, passata in giudicato, che aveva rigettato l'opposizione. Ciò premesso, egli dedusse la nullità della cartella esattoriale opposta perché la p.a. avrebbe dovuto rapportarsi alla sentenza del 2003 e non al verbale 1399/V, che, per effetto della proposta opposizione, non poteva divenire titolo esecutivo. Inoltre, eccepì la erroneità della somma esposta in cartella, poiché la richiamata sentenza del 2003, confermando il predetto verbale, aveva individuato la somma da riscuotere in quella portata dall'originale verbale, cioè quella di euro 343,35, oltre alle spese del procedimento.

2. - Il giudice di pace di Bojano respinse il ricorso, osservando che, anche se, per effetto della proposizione del ricorso innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, avrebbero potuto essere sospesi i

termini per la esecutività della sanzione erogata, cosa comunque non avvenuta nel procedimento concluso con la sentenza del 2003, tuttavia, tale effetto non poteva essere procrastinato *sine die*, venendo a cessare con la emanazione della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione. Nella fattispecie, detta sentenza era passata in giudicato e pertanto il verbale 1399/V era sempre stato titolo esecutivo.

Quanto al preteso errore nella somma iscritta al ruolo esattoriale, osservò il giudice di pace che il pagamento in misura ridotta della sanzione è solamente una possibilità, nei casi consentiti e nei termini prescritti, prevista a verbale ex art. 202, primo comma, c.d.s. Di conseguenza, in caso di procedimento concluso con sentenza di rigetto del ricorso e, per l'effetto, di conferma del verbale di contestazione opposto, la sanzione si raddoppia.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Crisafulli sulla base di tre motivi.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 474 cod.proc.civ. Si ripropone la questione se dopo la sentenza di rigetto della opposizione il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale di accertamento o dalla sentenza medesima. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di pace di Bojano nell'affermare che il titolo esecutivo fosse costituito dal verbale.

2. - La censura merita accoglimento.

A norma dell'art. 204-bis, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa.

3. - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 203, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992. Si deduce che l'aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla metà del massimo edittale è previsto esclusivamente dalla citata norma ed è normativamente ricollegato al mancato pagamento nei sessanta giorni o alla mancata proposizione nello stesso termine del ricorso al Prefetto o, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria, ma non al rigetto della opposizione.

4. - Anche tale censura è fondata.

Premesso che la opposizione nella specie è qualificabile come opposizione ex art. 615 cod.proc.civ. e non ex legge n. 689 del 1981, essendo stata quest'ultima già proposta, e che la conferma del verbale di accertamento, contenuta nella sentenza impugnata, non poteva avere il senso di confermare la sanzione in esso prevista poiché il verbale

di per sé non contiene alcuna sanzione, deve rilevarsi che l'assenza nella sentenza - che, per quanto si è chiarito sub 2, è essa stessa titolo esecutivo a seguito del rigetto della opposizione - di una autonoma determinazione dell'importo della sanzione costituiva un motivo di nullità della stessa che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione dal Comune.

5. - Resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi l'esame del terzo, che deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata sul disposto aumento della sanzione.

6. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento della cartella esattoriale di cui si tratta. Nella particolarità della vicenda le ragioni della compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale n. 047 2005 00005514 75, emessa dalla Banca di Roma s.p.a. Dichiarata integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 3 giugno 2014.

ADMAIORA